

**SOCI**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**GERMANO ROSSI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ASSOCIATI**

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**SARA MAGNANI**  
Dottore Commercialista

**LIZE PRENDUSHI**  
Avvocato

**SARA FELISA**  
Avvocato

**MASSIMO DELLI**  
Consulente del Lavoro

**CONTATTI**

**PARMA, 43121**  
Stradello Marche n.6,  
Tel.+39 0521 237578

**LANGHIRANO, 43013**  
Via XX Settembre n.6,  
Tel.+39 0521 853 989

Mail: [info@studiofurlotti.it](mailto:info@studiofurlotti.it)  
Sito: [www.studiofurlotti.it](http://www.studiofurlotti.it)

**OGGETTO: Torna l'iper ammortamento per gli investimenti 4.0 e per risparmio energetico**

In sostituzione dell'attuale credito d'imposta per investimenti 4.0, l'art. 94 della Legge di Bilancio 2026 reintroduce l'iper ammortamento come misura agevolativa volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, nonché in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

**I soggetti beneficiari**

Possono accedere al "nuovo" iper ammortamento i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L'agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali.

In ogni caso, per poter beneficiare dell'agevolazione è richiesto il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, nonché il regolare adempimento degli obblighi in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale nei confronti dei lavoratori.

**Gli investimenti agevolabili**

Gli investimenti che possono rientrare nell'agevolazione devono riguardare i beni materiali e immateriali strumentali nuovi aventi le caratteristiche previste dagli allegati A) e B) alla L. 232/2016.

Inoltre, rientrano nel perimetro agevolabile anche gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili<sup>1</sup> destinata all'autoconsumo, anche a distanza, inclusi gli impianti di accumulo dell'energia prodotta.

Sotto il profilo temporale, l'iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2026 e, in via di "coda", a quelli effettuati entro il primo semestre 2027, a condizione che entro il 31 dicembre 2026 sia stato accettato l'ordine e versato un acconto almeno pari al 20% del costo (c.d. prenotazione). Ne consegue che, per accedere all'agevolazione, non è richiesta alcuna prenotazione nel 2025.

**I benefici della misura**

L'incentivo opera attraverso una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni agevolabili, sul quale vengono poi contabilizzate le quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Tale meccanismo ricalca quello già previsto per il precedente iper ammortamento in vigore fino al 2019,

<sup>1</sup> Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l'accesso all'agevolazione è subordinato al rispetto dei requisiti tecnici previsti dall'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. 181/2023.

e si traduce, in termini pratici, in una deduzione aggiuntiva in dichiarazione dei redditi rispetto a quella derivante dal solo ammortamento civilistico. La maggiorazione non ha invece effetti ai fini IRAP.

Le percentuali di maggiorazione sono differenziate per scaglioni di investimento e variano in funzione della tipologia di bene acquistato:

- a) per investimenti 4.0 in beni materiali e immateriali, la maggiorazione è pari al 180% sino a 2,5 milioni, al 100% per la parte compresa tra 2,5 e 10 milioni, e al 50% per la fascia tra 10 e 20 milioni. Per un soggetto Ires, tali maggiorazioni si traducono, rispettivamente, in un risparmio d'imposta effettivo pari al 43,20%, al 24% e al 12% del costo (corrispondente alla maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto moltiplicato per l'aliquota Ires del 24%), chiaramente distribuito lungo il periodo di ammortamento del cespite;
- b) per gli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, dei processi interessati dall'investimento<sup>2</sup>, la maggiorazione del costo sale al 220% sino a 2,5 milioni, al 140% tra 2,5 e 10 milioni e al 90% tra 10 e 20 milioni. In questo caso, il soggetto beneficiario potrà usufruire di un risparmio d'imposta netto rispettivamente pari al 52,80%, al 33,60% e al 21,60%.

In definitiva, l'iper ammortamento della nuova Legge di Bilancio si presenta come un efficace driver fiscale per le imprese che intendono effettuare investimenti 4.0 e/o interventi volti alla riduzione dei consumi energetici nel 2026.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Davide Borelli

---

<sup>2</sup> Tali investimenti devono determinare una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% a livello di struttura produttiva complessiva; oppure, ad almeno il 5% con riferimento al singolo processo produttivo oggetto dell'investimento.